

N. 9534

= CONTRATTO DI CESSIONE =

in proprietà di alloggio popolare costruito a totale
le carico dello Stato, con pagamento del prezzo in
unica soluzione - (D.L.26 aprile 1946, n.240 e D.P.
R.17 gennaio 1959, n.2 e successive modificazioni) -
- - - - In Brindisi, addì 22 novembre 1977 - - - -

Con la presente scrittura privata, da valere quale
pubblico atto, tra i sottoscritti:

- 1)- Dott.IMBRIANI Luigi, nato il 29 dicembre 1938 a
Lecce - Dirigente dell'UFFICIO DEL REGISTRO di BRINDISI, quale rappresentante per legge dell'Amministrazione Finanziaria, domiciliato per la carica presso
la sede dell'Ufficio del Registro medesimo;
- 2)- Dott.FISCHETTO Raffaele, nato il 7 settembre 1922
a Brindisi e qui domiciliato, il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente pro-tempore e
legale rappresentante dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI - Ente gestore delle Case di tipo Popolare costruite a totale
carico dello Stato, designato per questo atto con
provvedimento n.2329 adottato dal Consiglio di Amministrazione del rappresentato Ente, nella seduta del
30 ottobre 1974 che, per copia estratta conforme, trovasi allegata, sotto la lettera "A", a precedente atto autenticato dal Notaio dott.Vincenzo Loiacono da

Brindisi, in data 15 settembre 1975 - n.176.573/8335
Repertorio - quì registrato il 1° dicembre 1975 al
n.11987/Mod.II e trascritto in Brindisi il 10 dicembre
1975 al n.14424 d'ordine ed al n.13665 particolare, e

3)- VAINO' Dante, nato il 31 gennaio 1913 a Soletto
(Lecce) e residente a Brindisi alla via Cesare Braico,
c.73, impiegato, quale procuratore speciale della
signora RUSSO Lucia vedova Lapenna, nata il 6 luglio
1891 a Brindisi e domiciliata in Garbagnate Milane
se, alla via S.Pellico, c.73, casalinga, giusta procura
speciale autenticata dal Notaio dott.Giuseppe
Fiore da Milano, in data 7 novembre 1977 - n.280.368
Repertorio - che, in originale, alligasi al presente
atto, sotto la lettera "A", per formarne parte integrale.

- P R E M E S S O -

= che la signora Russo Lucia, quale coniuge superstite
del fu LAPENNA Giuseppe, nato il 6 giugno 1882 a
Brindisi e quì deceduto il 2 gennaio 1951, assegnataria
di un alloggio popolare costruito a totale carico
dello Stato, in base al D.L.26 aprile 1946,n.240,
alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di
Brindisi, alla via Sicilia, c.22 - piano terreno -
scala B) - interno 2 - composto di n.2 vani utili e

2) n.2 accessori, ha chiesto, ai sensi del D.L.26 aprile 1946, n.240 e del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2 e successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto, con pagamento del prezzo in unica soluzione;

= che, a seguito di istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di cessione in proprietà della signora Russo Lucia

- TUTTO CIO' PREMESSO -

si addviene alla stipula del seguente contratto.

= Articolo 1 =

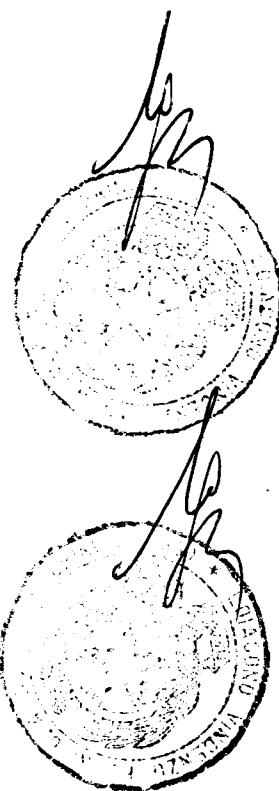
La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

= Articolo 2 =

Il presente contratto vincola da una parte l'Amministrazione Finanziaria e dall'altra la signora Russo Lucia ed i suoi eredi ed aventi causa.

= Articolo 3 =

Ai sensi e per gli effetti del D.L.26 aprile 1946, n.240 e del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2 e successive modificazioni, il dott.Imbriani Luigi, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione Finanziaria, vende e trasferisce in proprietà alla signora Russo Lucia, per conto della quale, per sè, suoi eredi ed aventi causa, accetta il sottoscritto suo



mandatario speciale signor Vainò Dante, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, alla via Sicilia, c.22 - piano terreno - scala B) - interno due - composto di n.2 vani utili e di n.2 accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina: a nord-ovest con la Via Valle d'Itria, a sud-est con la Via Sicilia, a sud-ovest con la Via Marche ed a nord-ovest con vano scala ed alloggio interno uno, e la sua composizione meglio risulta dalla planimetria che viene allegata al presente atto sotto la lettera "B".

Il fabbricato predetto, di cui fa parte l'alloggio di che trattasi, insiste su area ceduta dal Comune di Brindisi al Demanio dello Stato, con atto per Notaio Scorsonelli Corrado da Brindisi, in data 24 giugno 1964 - n.96396 Repertorio - qui registrato il 14 ottobre 1965, al n.87-volume atti pubblici (esente)- e l'alloggio stesso, oggetto del presente trasferimento, è segnato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla Partita 7880, in testa Demanio dello Stato "Ramo Lavori Pubblici" - Foglio 54 - particella 815/3 - Via Sicilia, c.4 - piano T.- categ.A/4/3^ - vani 4 - rendita di £.1.496 =

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di

3) diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria.-

La parte acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di ricevere in proprietà l'immobile come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.

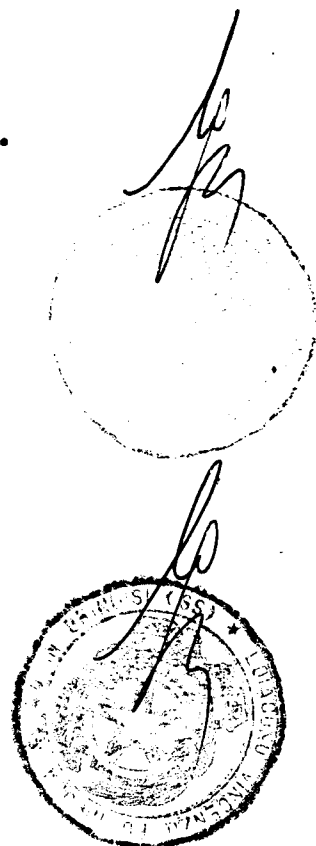
= Articolo 4 =

La presente compravendita viene fatta ed accettata ai sensi dell'art.14 della Legge 27 aprile 1962, n. 231, per il prezzo di Lire QUATTROCENTOTTANTUNOMILA OTTOCENTOCINQUE (L.481.805), pari al cinquanta per cento (50%) del costo di costruzione dell'alloggio.

Detto prezzo la signora Russo Lucia ha versato sul conto corrente postale n.26/1585 intestato a "I.A.C.P.

Servizio Alienazione Stabili Erariali-Brindisi" e vincolato a favore dell'Erario con la dichiarazione "Prelievi solo con postagiro a favore della Tesoreria Provinciale - Sezione di Brindisi", come da ricevuta n.65, in data 11 novembre 1977, dell'Ufficio Postale di Garbagnate Milanese.

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende



trasferita all'acquirente.

= Articolo 5 =

La parte acquirente dichiara di avere piena cogni zione dei titoli giustificativi della proprietà del l'alloggio ed esonera l'Amministrazione Finanziaria dal produrne la legale documentazione.

L'Amministrazione predetta dichiara, a sua volta, che l'alloggio di cui sopra gode dell'esenzione del l'imposta sui fabbricati, ai sensi di legge.

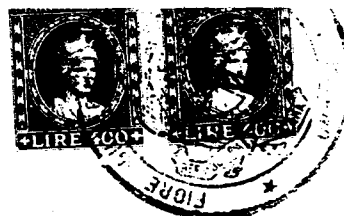
= Articolo 6 =

L'acquirente, ai sensi dell'art.16 - primo comma - del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2, non potrà, per dieci (10) anni da oggi, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

= Articolo 7 =

L'acquirente, ai sensi dell'art.16 - quarto comma - del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2, sostituito dall'art. 8 - secondo comma - della Legge 27 aprile 1962, n.231 ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi previsti dal citato art.16 e successive modificazioni, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbli che (OO.PP.) competente per territorio all'uopo dele



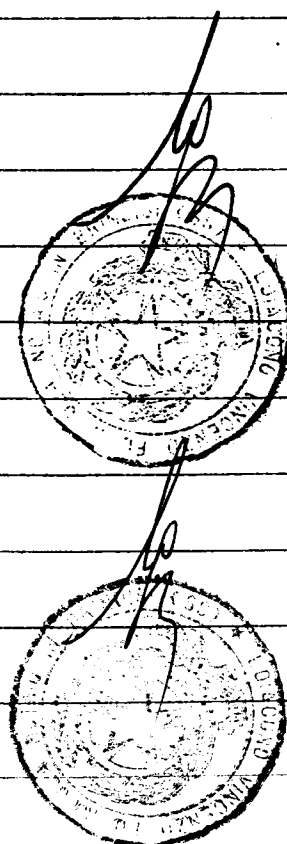
PROCURA SPECIALE

La sottoscritta RUSSO LUCIA, ved. Lapenna, nata a Brindisi il 6 luglio 1891, domiciliata in Carbagnate Milanese, via S. Pellico n° 73, nomina e costituisce per suo speciale procuratore il signor VAINO' DANTE, nato a Soleto (Lecce) il 31 gennaio 1913 e residente in Brindisi, via Cesare Braico n° 73, all'oggetto che con ogni facoltà ed in suo nome e conto proceda all'acquisto, quale coniuge assegnataria del fu Lapenna Giuseppe, del seguente immobile richiesto in proprietà, ai sensi del D.L. 26 aprile 1946, n° 240 e del D.P.R. 17.1.1959, n° 2, con pagamento del prezzo in unica soluzione:

- l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi alla via Sicilia c. 22, piano terreno, scala B, int. 2, composto di 2 vani utili e di 2 accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, alloggio censito nel N.C.E.U. alla partita 7880, foglio 54, particella 815/3, cat. A/4, vani 4, R.C. L. 1496.

All'uopo conferisce al nominato procuratore tutti i poteri utili ed opportuni per l'espletamento del presente mandato e così, tra l'altro, quelli di intervenire nel relativo atto di cessione e sottoscrivere, descrivere ed identificare l'alloggio ogget-

Allegato ^A
Reperitorio 186345



to di cessione nei suoi precisi dati catastali,
confini, ubicazione e consistenza, pagare il prezzo relativo o dichiarare di averlo già pagato, ricevere dall'Ente venditore la corrispondente quietanza di saldo, convenire patti, condizioni e clausole d'uso e del caso, assumere obbligazioni, rendere qualsiasi dichiarazione, immettersi nel possesso e godimento di quanto trasferito e fare, in definitiva, tutto quant'altro riterrà necessario per la migliore esecuzione della presente procura.
Il tutto con promessa di rato e valido a sensi di legge.

Russo Lucia

Repertorio n° 280368

AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto dr. Giuseppe Fiore, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

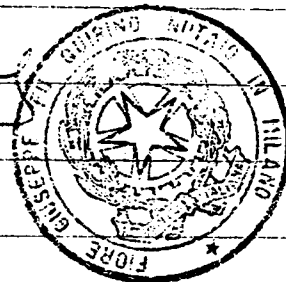
c e r t i f i c o

vera ed autentica la firma sopra apposta in mia presenza, previa rinuncia, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, dalla signora RUSSO LUCIA, vedova Lapenna, nata a Brindisi il 6 luglio 1891 e domiciliata in Garbagnate Milanese, via S. Pellico n° 73, casalinga, della cui identità personale io notaio sono certo.

Garbagnate Milanese, li sette novembre millenovecen=

tosettantasette

Alto Giuseppe



gato con D.M.8 gennaio 1965, n.172 -

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Provveditore alle OO.PP. corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

Tale consenso si intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda, senza che sia stata comunicata alcuna risposta.

La richiesta di atti per il completamento della istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completamento medesimo.

= Articolo 8 =

L'acquirente, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2, non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati dall'art.1 del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2 o comunque costruito col contributo o concorso dello Stato.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al comma primo del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

= Articolo 9 =

A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'ammini

strazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio
oggetto del presente contratto passa al condominio
costituito in base alle vigenti norme del Codice Ci
vile.-

L'acquirente entrerà a far parte del condominio
stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti
dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato, però, formal
mente costituito, l'amministrazione dello stabile
di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente con
tratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente gesto
re al quale l'acquirente si impegna di corrisponde
re una quota forfettaria, dell'importo più avanti
indicato, per gli stessi titoli previsti nel regime
di locazione dell'alloggio.

La quota forfettaria di cui sopra è ragguagliata
all'uno per cento (1%) annuo del costo di costruzio
ne dell'alloggio per tutti gli alloggi comunque co
struiti a totale carico dello Stato, esclusi quelli
di cui appresso: all'uno e trenta per cento (1,30%)
annuo del costo di costruzione dell'alloggio per gli
alloggi costruiti ai sensi della legge 9 agosto 1954,
n.640, siti nei comuni con popolazione superiore ai
diecimila abitanti e per gli alloggi per i profughi
costruiti ai sensi della legge 4 marzo 1952, n.137

e successive integrazioni.

Le spese a carico dell'acquirente per il titolo suindicato, dell'importo di Lire settecentosessantacinque (L.765) mensili saranno versate all'Ente gestore sul conto corrente postale n.26/658 entro la fine di ogni mese, con decorrenza dalla data del presente contratto e fino alla data della formale costituzione del condominio.

= Articolo 10 =

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio stesso.-

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente gestore ha facoltà, ai sensi dell'art.18, ultimo comma, del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2, di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordininaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Tale facoltà è limitata, però, alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza

degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che lo Stato ne mantenga la proprietà.

= Articolo 11 =

Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'art.24 del D.P.R.17 gennaio 1959, n.2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto.

Si dispensa lo stesso Conservatore dall'iscrivere ipoteca legale.

= Articolo 12 =

Il presente contratto è valido e vincola l'acquirente da oggi, mentre sarà vincolante per l'Amministrazione Finanziaria dal momento della sua approvazione da parte dell'Intendenza di Finanza di Brindisi.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dott.Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme, al quale il dott.Imbriani Luigi, per conto e nell'interesse della parte venditrice, consegna la dichiarazione INVIM, sottoscritta in duplice esemplare, per essere presentata all'Ufficio del Re

gistro al momento della registrazione del presente
atto.



Dante Vaino

Numero **186345** del Repertorio-Numero 9534 Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io Comm.Dott.Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Lecce e Brindisi

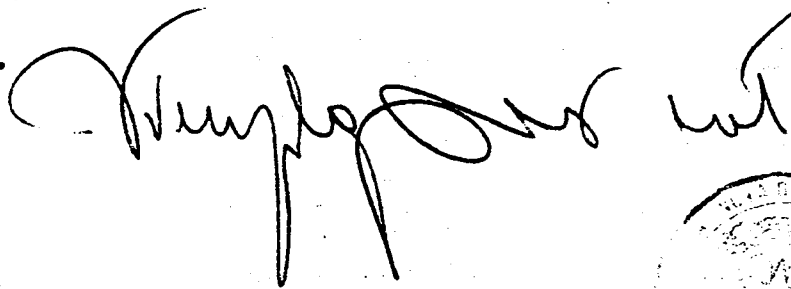
CERTIFICO

che previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza
dei testimoni, i signori:

- 1)- Dott.IMBRIANI Luigi, nato il 29 dicembre 1938 a
Lecce - Dirigente dell'Ufficio del Registro di Brin
disi, quale rappresentante per legge dell'Amministra
zione Finanziaria, domiciliato per la carica presso
la sede dell'Ufficio del Registro medesimo,
- 2)- Dott.FISCHETTO Raffaele, nato il 7 settembre 1922
a Brindisi e quì domiciliato, quale Presidente pro-
tempore e legale rappresentante dell'Istituto Autono
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi
- 3)- VAINO' Dante, nato il 31 gennaio 1913 a Soletto

(Lecce) e residente in Brindisi alla via Cesare Brai
co, c.73, impiegato, quale procuratore speciale della
signora RUSSO Lucia vedova Lapenna, nata il 6 luglio
1891 a Brindisi e domiciliata in Garbagnate Milanese
alla via Silvio Pellico, c.73, casalinga, della cui
identità personale, qualità e poteri idonei io Notaio
sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie
firme in calce, a margine dei fogli intermedi e sulla
allegata planimetria dell'atto che precede.

Brindisi, addì ventidue novembre millenovecentosettan
tasette.



Approvato dall'Intendenza di Finanza di Brindisi con pro
vedimento n.9631/79 del 18 ottobre 1979

Registrato a Brindisi 4 marzo 1980 al n.273/Mod.II

Trascritto a Brindisi il 19 marzo 1980 al n.4529/4157

Copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, addì 18 agosto 1980

